

## CAPO V

### DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI

#### Art. 21

#### *(Disciplina delle licenze e delle attività)*

1. La licenza per l'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'impresa al titolare che:

- a) sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero dei crediti ovvero della riscossione e tasse non inferiore a cinque anni;
- b) non sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) sia in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2.

2. Per attività di recupero crediti stragiudiziale si intende l'attività di recupero di **crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione** delle disponibilità finanziarie recuperate ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e rimborsi spese, svolta anche con l'ausilio degli agenti di recupero.

3. Le agenzie assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla licenza in relazione al progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3, ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di agenti di recupero dei crediti dipendenti, iscritti nel registro di cui all'articolo 22, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altra agenzia o agenti di recupero crediti con i quali siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra agenzie di recupero dei crediti devono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive licenze. Quelli fra l'agenzia ed uno o più agenti devono essere documentati a corredo degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui al comma 1 devono:

- a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), anche le somme riscosse e quelle versate al committente;
- b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero crediti alle regole tecniche ed alle norme di condotta stabilite con il regolamento di attuazione della presente legge;
- c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, ed osservare le altre disposizioni vigenti

per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

5. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità.

6. Gli obblighi di cui al comma 4, lettera c) e di cui al comma 5, devono essere osservati anche dagli agenti di recupero. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 22  
(Registro degli agenti di recupero)

1. In ciascuna questura è istituito il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia, al quale possono essere iscritte le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- b) maggiore età;
- c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali richiesti;
- d) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di agente di recupero crediti.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.

3. L'iscrizione nel registro abilita all'esercizio delle attività di recupero dei crediti per conto di terzi esclusivamente nell'ambito e per conto di un'agenzia autorizzata a norma dell'articolo 21. Nessuna attività di recupero dei crediti per conto di terzi può essere svolta dagli agenti di recupero dei crediti al di fuori di un documentato rapporto di lavoro o di collaborazione con l'agenzia autorizzata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.

4. Prima di assumere servizio, l'agente di recupero presta giuramento davanti al questore della provincia in cui il servizio deve essere svolto, il quale rilascia allo stesso apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare.

5. Per la formazione degli agenti di recupero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, 3 e 4. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla formazione degli agenti di recupero possono provvedere anche le agenzie di cui all'articolo 21, sulla base dei programmi formativi e dei requisiti professionali minimi individuati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Giustizia, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

6. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, **senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato**, da una apposita commissione istituita

presso gli Uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica.

**4. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.**

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

#### Art. 23

#### *(Disposizioni penali)*

1. L'esercizio senza licenza delle attività di sicurezza previste dalla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a cento mila euro.
2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi, o albi, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 200 euro a milleduecento euro.
4. Le pene di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti di chiunque si avvale, per l'espletamento di attività di sicurezza previste dalla presente legge o per lo svolgimento di attività in violazione della presente legge, dell'opera di persone o imprese prive del titolo autorizzatorio prescritto.

**Art. 24**  
*(Agevolazioni finanziarie)*

1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgersi mediante l'impiego di guardie giurate.

Art. 25  
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello della sua promulgazione.

2. Le attività non sottoposte a licenza anteriormente all'entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i sei mesi successivi. Gli stessi termini si applicano relativamente alle iscrizioni previste dagli articoli 8, 12, 16, 18 e 22.

3. Le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo che sarà disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. I provvedimenti di attuazione dei registri o elenchi previsti dalla presente legge, provvedono, con disposizioni di prima applicazione, a disciplinare l'iscrizione a domanda nei medesimi registri ed elenchi dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, licenze, approvazioni o nulla osta, rilasciate a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richieste.

4. Al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dall'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti della presente legge, il Ministro dell'Interno può, con propri decreti, da adottarsi sentita la Commissione di cui all'articolo 7, stabilire, per non oltre un quinquennio, speciali modalità per il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e sicurezza o di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.

5. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, il Ministro dell'interno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per l'applicazione della presente legge.

**6. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le somme dovute e le relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 8, 12, 16, 18, 22 e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione**

**7. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali ed umane degli Uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate."**

Art. 26  
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni:

- a) del Titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) del Titolo IV, paragrafi 20 e 21, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Le disposizioni di cui al regio decreto legislativo 26 settembre 1935, n. 1952 ed al regio decreto legislativo 12 novembre 1936, n. 2144, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 115 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e quelle corrispondenti del relativo regolamento di esecuzione cessano di trovare applicazione relativamente alle agenzie di recupero crediti.